

CONVENZIONE TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II E
L'A.O.R.N. OSPEDALI DEI COLLI.

Visti il D.Lgs. 517/99 che disciplina i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30/11/1998 n. 419 ed in particolare gli artt.1, 2, 5 e 6;

il nuovo Protocollo d'Intesa stipulato tra le parti e approvato con decreto n. 48 del 10/06/2016 da parte del Commissario ad Acta e pubblicato sul B.U.R.C. n. 42 del 27/06/2016;

Considerato che tra il personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) di cui agli elenchi allegati al citato protocollo d'Intesa - assegnato all'A.O.U. Federico II - alcune unità svolgono la propria attività assistenziale presso strutture assistenziali operanti presso l'Ospedale V. Monaldi, facente parte dell'A.O.R.N. "Ospedale dei Colli" (Allegato 1);

che gli oneri relativi agli stipendi e agli altri assegni fissi al personale universitario ivi utilizzato sono posti a carico del Bilancio dell'Università;

che per effetto di quanto disposto dall'art. 16 comma 7 della L. 448/2001, sono posti a carico del Bilancio dell'Università anche gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali da corrispondere al personale tecnico-amministrativo;

che per effetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L.gls. 517/99 e dall'art. 31 del DPR 761/79, l'indennità assistenziale spettante al Personale Docente e Ricercatore e al personale tecnico-amministrativo utilizzato presso le suddette strutture assistenziali continui a gravare sul Bilancio dell'A.O.U. Federico II;

PREMESSO QUANTO SOPRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, (d'ora in poi denominata AOU) PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Commissario Straordinario, dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli;

L’A.O.R.N. OSPEDALI DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO, (d’ora in poi denominata AORN) PARTITA IVA n. 06798201213, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Antonio Giordano, domiciliato per la carica in Via L. Bianchi – 80131 Napoli;

CONVENGONO

Art.1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Nello spirito di collaborazione enunciato nel protocollo d’intesa indicato in premessa e per una fattiva collaborazione finalizzata all’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra il servizio sanitario nazionale e l’Università – Scuola di Medicina e Chirurgia – l’AORN mette a disposizione della Scuola di Medicina spazi, strutture, personale e tecnologie, avvalendosi così dell’esperienza didattico-formativa del personale universitario ed elevando l’offerta di assistenza nell’interesse congiunto di tutela della salute, della collettività e dei singoli cittadini. Tale organizzazione usufruirà degli spazi e delle attrezzature attualmente assegnati ed occupati dalle strutture assistenziali individuate nel successivo articolo.

Art. 3 – La presente convenzione disciplinerà l’attività delle unità di personale (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) afferenti l’U.O.C. di Malattie Respiratorie e Tisiologia, operante presso l’Ospedale V. Monaldi, facente parte dell’A.O.R.N. “Ospedale dei Colli”.

Art. 4 – Per i fini di cui sopra, l’AORN si impegna a garantire per le attività già in atto, la relativa dotazione di posti letto in conformità alle esigenze didattiche dell’Università ed assistenziali dell’AORN e secondo le indicazioni del Piano Ospedaliero Regionale vigente, oltre a tutto quanto necessario per il corretto,

efficiente ed efficace svolgimento delle relative funzioni, comprese le prestazioni diagnostico-strumentali e di consulenza.

L'utilizzo delle strutture aziendali da parte della Scuola di Medicina, per le attività didattiche e di ricerca, sarà effettuato nel rispetto delle esigenze dell'AORN e per le attività assistenziali, secondo le indicazioni strategiche, organizzative e funzionali della Direzione Sanitaria dell'AORN medesima.

L'Assegnazione degli spazi potrà essere modificata dal Direttore Generale dell'AORN per esigenze indispensabili, garantendo comunque la piena funzionalità e lo svolgimento delle ore di attività, previa comunicazione formale al Commissario Straordinario/Direttore Generale dell'AOU.

Art. 5 – Sono a carico dell'AORN tutte le spese per la fornitura di beni e servizi per garantire le attività assistenziali ai degenti dell'U.O.C. oggetto della convenzione. Sono, inoltre, a carico della stessa AORN tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di ammodernamento relative ai locali, alle attrezzature e agli arredi in dotazione alla suddetta struttura, nonché tutti i relativi costi generali (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, contratti di manutenzione ecc.).

Eventuali arredi, tecnologie o attrezzature di proprietà dell'Università e dell'AOU destinate al servizio assistenziale ed appartenenti alle attività oggetto della presente convenzione, sono concessi in uso gratuito all'AORN, la quale ne curerà la manutenzione a proprie cure e spese, restando salva la responsabilità degli addetti nell'utilizzo diligente delle stesse.

In caso di necessaria sostituzione di arredi, tecnologie o attrezzature, per il mantenimento ed il miglioramento dell'attività assistenziale e conseguenziale dismissione delle attrezzature sostituite, l'AOU si impegna a comunicare

all'Università l'elenco di tali attrezzature per il relativo scarico inventariale.

Art. 6 - Gli adempimenti in materia di personale connessi alla disciplina di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i., relativamente all'attività assistenziale, saranno assolti dall'AORN, che assume la funzione di datore di lavoro.

Sono, altresì, a carico dell'AORN, sempre connessi alla disciplina di cui al D.L.vo 81/80 e s.m.i., gli oneri derivanti dall'applicazione delle normative in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

Art. 7 – La gestione giuridica ed economica del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo è disciplinata secondo le modalità di cui al vigente protocollo d'intesa fra Regione Campania e l'Università.

In materia di orario di lavoro del personale docente e ricercatore si richiama quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e dai provvedimenti rettorali emanati in materia. Sarà cura dell'AORN dotare tutto il contingente – di cui all'allegato 1 - operante presso la citata U.O.C., oggetto di convenzione, di apposito badge per la rilevazione delle presenze.

Art. 8 – La corresponsione degli stipendi e degli altri assegni fissi del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo grava sul bilancio dell'Università.

Saranno corrisposte, invece dall'AOU i trattamenti integrativi fissi di cui all'art. 31 del DPR 761/79 al personale di comparto e al personale tecnico e le indennità di cui all'art. 6 del D.L.vo 517/99 connessi con la specifica attività assistenziale (retribuzione di risultato, di posizione ecc.) nei limiti e con le modalità previsti dallo stesso decreto, a favore del personale docente e ricercatore. In particolare, per il personale docente e ricercatore saranno corrisposte l'indennità di posizione – secondo i parametri individuati dall'AOU ed ogni ulteriore eventuale indennità

accessoria comunicata dall'AORN. L'AORN si impegna a rimborsare tutto quanto anticipato dall'AOU compresi gli oneri previdenziali e fiscali. Saranno, altresì, corrisposti direttamente dall'AOU gli stipendi e i compensi aggiuntivi spettanti al personale universitario a carico esclusivo dell'AOU (Elevate Professionalità ex gettonati) **con rimborso** delle relative risorse da parte dell'AORN.

A tal fine, considerato che le predette indennità rientreranno nella previsione di determinazione dei fondi integrativi annuali per il personale del SSN in conformità ai relativi Contratti Nazionali di Lavoro, nel necessario adeguamento di detti fondi, sarà computato anche il personale universitario gestito dall'AORN.

Art. 9 - Il personale universitario potrà svolgere, in conformità a quanto previsto per la Dirigenza Medica e Sanitaria del SSN, attività libero-professionale intramoenia, in conformità al regolamento dell'AORN che disciplina le attività libero-professionali del personale del SSN.

Art. 10 – La gestione organizzativa e funzionale delle attività assistenziali, comprese quelle ambulatoriali, è attribuita all'AORN.

Il finanziamento regionale relativo alle attività assistenziali prodotte dalle unità operative a direzione universitaria spetta all'AORN, sia nell'attuale fase di attribuzione di quote del fondo sanitario regionale, sia nel caso in cui la Regione Campania dovesse optare per un finanziamento collegato alla produttività (DRG).

La spesa sostenuta per i farmaci nel c.d. File F e per i farmaci di fascia H dispensati dall'AORN nonché quella derivante da specifiche indicazioni o obiettivi regionali, sarà richiesta e rimborsata direttamente alla stessa AORN

secondo le norme in materia di mobilità interaziendale e di compensazione.

Art. 11 – La presente convenzione avrà la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione. La stessa si intenderà rinnovata per pari periodo mediante formale espressione di volontà da effettuarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

La presente convenzione annulla e sostituisce qualsiasi altro atto convenzionale disciplinante i suddetti rapporti presso gli ospedali dell'AORN. Sarà comunque adeguata a normative nazionali e regionali che dovessero intervenire in merito.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti

Napoli,

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

F.to Dott. Vincenzo Viggiani _____

Per l'A.O.R.N. Ospedali dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO

F.to Dott. Antonio Giordano _____